



C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per la disciplina delle

ENTRATE COMUNALI

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 26/2020

In vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni	"	1
Art. 3 - Forme di gestione	"	2
Art. 4 - Rapporti con i contribuenti, utenti	"	2

CAPO II ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 5 - Oggetto	Pag.	3
Art. 6 - Determinazione prezzi e tariffe	"	3
Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	"	3
Art. 8 - Gestione delle entrate: soggetti e responsabili	"	3
Art. 9 - Modalità di pagamento	"	4
Art. 10 - Scadenze di pagamento	"	4
Art. 11 - Omissione e ritardo dei pagamenti	"	4
Art. 12 - Rimborsi	"	5
Art. 13 - Interruzione del servizio	"	5

CAPO III ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 14 - Individuazione delle entrate tributarie	Pag.	6
Art. 15 - Funzionario responsabile	"	6
Art. 16 - Modalità dei versamenti – Differimenti	"	6
Art. 17 - Validità dei versamenti	"	7
Art. 18 - Rimborsi tributi	"	7
Art. 19 - Compensazione	"	7
Art. 20 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	"	8
Art. 21 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie	"	8
Art. 22 - Compenso incentivante	"	9
Art. 23 - Disciplina dei controlli	"	9

CAPO IV SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 24 - Sanzioni	Pag.	11
Art. 25 - Ravvedimento	"	11
Art. 26 - Accertamento con adesione	"	12
Art. 27 - Diritto di interpello	"	12
Art. 28 - Reclamo e mediazione	"	12

CAPO V
NORME COMUNI PER LE ENTRATE COMUNALI

Art. 29 - Modalità e spese di notifica, costi di elaborazione	Pag.	13
Art. 30 - Dilazione e rateizzazione	"	13
Art. 31 - Autotutela	"	14
Art. 32 - Tutela giudiziaria	"	15
Art. 33 - Misura degli interessi	"	15
Art. 34 - Procedure di riscossione coattiva	"	16
Art. 35 - Funzionario della riscossione.....	"	16
Art. 36 - Discarico per crediti inesigibili	"	17
Art. 37 - Trattamento dei dati personali	"	17

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 38 - Norme abrogate	Pag.	18
Art. 39 - Pubblicità del regolamento e degli atti	"	18
Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento	"	18
Art. 41 - Casi non previsti dal presente regolamento	"	18
Art. 42 - Rinvio dinamico	"	18

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)
- dell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449 (disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).
- del comma 88 dell'art. 17 della Legge 15.05.1997 n. 127 (possibilità degli enti locali di emanare un regolamento per la disciplina dei limiti di esenzione per i tributi)

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati della legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
- dalla L. 27.07.2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),
- dal D.Lgs. 13.04.1999 n. 112 (riordino del servizio nazionale della riscossione),
- dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale),
- dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni (riordino della disciplina dei tributi locali),
- dai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie e riforma delle sanzioni di riscossione dei tributi),
- dal D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni sul processo tributario),
- dall'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 96 commi da 161 a 169 (modalità e termini accertamenti e rimborsi tributi),
- dal D.Lgs. 24.06.2015 n. 156 e successive modificazioni ed integrazioni (misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario),
- dall'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 commi 792 (le procedure che afferiscono agli atti esecutivi) e commi 794 e seguenti (gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché le procedure di riscossione coattiva),
- e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

5. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

Art. 3

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52 - 5° comma - del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

Art. 4

Rapporti con i contribuenti, utenti

1. I rapporti con i contribuenti, utenti devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

4. Le comunicazioni in modalità telematica devono rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e dell'individuazione del soggetto interessato.

CAPO II
ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 5
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate patrimoniali ed assimilate quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, le tariffe per la fornitura di beni e servizi, i fitti comunali, diritti di segreteria, ed ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini/utenti soggetti al pagamento, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

2. Le disposizioni del presente titolo sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione e versamento.

3. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, in particolare le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità e di economato.

4. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile, oltre che nel Testo Unico degli Enti Locali e nel Regolamento comunale di contabilità.

Art. 6
Determinazione prezzi e tariffe

1. Le tariffe, i canoni ed i corrispettivi sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale e, salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 7
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i corrispettivi di cui al precedente art. 6.

Art. 8
Gestione delle entrate: soggetti e responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza degli enti i Responsabili di Posizione Organizzativa ai quali le stesse risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione e/o il Piano Dettagliato degli Obiettivi.

2. Il Responsabile della Posizione Organizzativa è incaricato:
- del rispetto delle leggi
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Il Responsabile coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e quanto necessario al Servizio Finanziario per accertare l'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Sono di competenza del Responsabile di Posizione Organizzativa anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52 – 5° comma - lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il Responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

Art. 9

Modalità di pagamento

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti degli utenti soggetti al pagamento e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale (es: Rid e Mav);
 - d) mediante POS – Pagobancomat e carte di credito di istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale;
 - e) ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile (es.: PAGO-PA).

Art. 10

Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.

Art. 11

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuato con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, oltre che gli eventuali interessi e le spese di notifica di cui agli art. 29-33 del presente regolamento.

2. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata mediante raccomandata A/R, PEC o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o dell'Ufficiale Giudiziario, o con le modalità previste dalla legge.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.

4. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

5. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

6. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso di una entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile di Posizione Organizzativa su richiesta dell'utente creditore o d'ufficio se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge.

2. L'istanza di rimborso a pena di decadenza deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione comprovante il diritto al rimborso e dell'avvenuto pagamento e deve pervenire entro i termini di prescrizione disposti dalle leggi che disciplinano le singole entrate o in mancanza entro i termini di prescrizione decennale decorrente dal giorno del pagamento eccedente o non dovuto.

3. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sono calcolati gli interessi di cui al successivo art. 33.

Art. 13

Interruzione del servizio

1. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze il Funzionario, previa informativa alla Giunta Comunale, si riserva la possibilità di interrompere anche temporaneamente l'erogazione dei servizi.

CAPO III ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 14

Individuazione delle entrate tributarie

1. Il presente titolo disciplina in via generale le entrate tributarie comunali derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e di altri enti.

Art. 15

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" designato per ciascun tributo.

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle leggi
- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

Art. 16

Modalità dei versamenti – Differimenti

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

2. I termini per i versamenti sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei trenta giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

3. I termini ordinari di versamento dei singoli tributi possono, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali, essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi per tutti o per categorie di soggetti passivi, qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali o per idonea motivazione, anche con atto successivo ai termini in questione. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 17

Validità dei versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
 - a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri,
 - b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione,a condizione che il debito d'imposta sia stato regolarmente assolto.

2. Resta inteso che la regolarità dei casi di cui sopra, se non diversamente normato, è subordinata alla presentazione al Comune di apposite comunicazioni scritte da parte degli interessati, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire all'ufficio le opportune verifiche, almeno prima dell'inizio di attività accertativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Rimborsi tributi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al 1° comma, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 31 - 5° comma - decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione comprovante il diritto al rimborso. Nel caso in cui la documentazione suddetta non sia stata presentata, il contribuente, previo invito scritto, vi dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni. Nelle ipotesi previste al comma precedente (rimborso conseguente ad annullamenti di atti in autotutela) la richiesta di rimborso del contribuente si configura quale semplice sollecito affinché l'Ente provveda in tale senso, e quindi non necessita di motivazione o documentazione alcuna.

4. Il Funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. Sulle somme dovute a rimborso sono calcolati gli interessi di cui al successivo art.33.

Art. 19

Compensazione

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune contestualmente all'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare.

2. In caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

3. Non è inoltre ammessa compensazione di somme versate tra tributi locali diversi.

Art. 20

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Il limite di esenzione per i versamenti ed i rimborsi a favore dell'Ente o dovuti dallo stesso è fissato a € 10,00 (dieci), fatta eccezione per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per i quali il limite è pari a €. 4,00 (quattro).

2. Il limite di esenzione fissato al comma precedente non viene applicato in nessun caso alle sanzioni amministrative, neppure se siano di importo pari od inferiore a €. 10,00 (dieci) stante l'obbligatorietà per legge di applicazione delle sanzioni e di riscossione delle somme derivanti dalle stesse, nei casi dovuti.

3. Il limite previsto al 1° comma del presente articolo, in sede di liquidazione ed accertamento di infrazioni, viene elevato ad € 16,00 (sedici) con riferimento all'ammontare complessivo del debito tributario annuale, comprensivo di sanzioni ed interessi.

4. Laddove l'importo risulti non superiore ai predetti limiti, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

6. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore ai suddetti limiti, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.

Art. 21

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. E' attribuito alla Giunta comunale il compito di decidere l'indirizzo delle azioni di controllo.

4. La Giunta comunale può deliberare che l'attività di accertamento del tributo venga effettuato nelle forme associative previste negli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

5. La Giunta comunale può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. Le relative attività sono affidate:

- a) mediante convenzione, alle aziende speciali di cui all'art. 113 - 1° comma - lett. e) del citato D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi
- b) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri Comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/88, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al precedente punto a).

L'affidamento a terzi non deve comunque comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 22

Compenso incentivante

1. La Giunta comunale, ai sensi e nel rispetto di tutte le condizioni imposte dall'art. 1 – comma 1091 – della L. 30.12.2018 n. 145, può deliberare, con proprio regolamento e previa contrattazione decentrata, l'istituzione di un fondo speciale finalizzato all'incentivazione del personale dipendente addetto agli accertamenti tributari ed al potenziamento dell'ufficio tributi comunale ed è alimentato annualmente con l'accantonamento fino al 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Art. 23

Disciplina dei controlli

1. I controlli formali sono aboliti.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Gli atti di accertamento per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, emessi nelle forme previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia tributaria, contenenti anche le disposizioni dettate dal comma 792 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 per essere titolo esecutivo, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art.1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

4. Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

5. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riscossione degli arretrati con riduzione dei contenziosi e dei costi diretti ed indiretti, il funzionario incaricato può:

- invitare il contribuente a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'invito stesso,

- emettere degli avvisi bonari per la riscossione dell'ammancio del tributo rilevato, con applicazione se dovuta della sola sanzione per omesso versamento ridotta a 2/3 (due terzi) e degli interessi al tasso legale e senza la ripetizione delle spese di notifica.

6. Il soggetto passivo interessato dall'avviso bonario può provvedere a chiarire la sua posizione o a provvedere al pagamento di quanto contestato, con le modalità e nel termine indicato nell'atto, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla sua emissione.

7. In caso di inattività del contribuente o di mancanza di fatti che determinino la cessazione del debito rilevato, si procederà alla formale emissione degli atti di accertamento del tributo, nelle forme e nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia tributaria.

8. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dalla eventuale richiesta del comune.

9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

CAPO IV
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 24
Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative ed il loro ammontare sono irrogate secondo le disposizioni legislative vigenti ed in particolare secondo quanto previsto dai D.Lgs. nn. 471 - 472 - 473 del 18.12.2007 e tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge o dai regolamenti specifici, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
- b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti in denuncia)
- d) applicazione della sanzione in misura pari al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

2. Per l'applicazione delle sanzioni e per la determinazione del loro ammontare in caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i criteri sono:

- a) se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 50%
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 100% se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

3. In caso di recidiva, prevista dal 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/97, la sanzione viene aumentata del 25%.

4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti in materia di tributi comunali è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, fissata nella misura del 30% dell'importo non versato.

5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dal sindaco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 25
Ravvedimento

1. Per tutti i tributi comunali, nei casi di ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni previste dagli art. 13 e 13-bis del D.Lgs. n. 472/97.

2. Per le entrate non in autoliquidazione, per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, deve essere presentata apposita comunicazione in cui dichiarare che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, con richiesta che il conteggio venga effettuato, se ricorrono le condizioni, dall'ufficio tributi comunale.

Art. 26

Accertamento con adesione

1. In questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, è in vigore l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. La materia è oggetto di apposito regolamento.

Art. 27

Diritto di interpello

1. Per tutti i tributi comunali, il contribuente ha diritto di interpello a norma dell'art. 11 della L. 27/7/2000 n. 212, statuto del contribuente, e delle disposizioni del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156 e s.m.i.

2. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

3. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs n. 156/2015.

Art. 28

Reclamo e mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art.17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione.

2. L'istituto del reclamo/mediazione è una procedura obbligatoria ai sensi dell'art.17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.

3. La procedura si applica alle controversie tributarie dell'ente locale di valore non superiore al limite previsto dall'art.17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.

4. Competente alla definizione del reclamo e mediazione è il Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

CAPO V
NORME COMUNI PER LE ENTRATE COMUNALI

Art. 29

Modalità e spese di notifica, costi di elaborazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali o dell'Ufficiale Giudiziario, mediante raccomandata A/R, PEC o con le modalità previste dalla legge.

2. E' altresì ammessa la notificazione dei su indicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il su indicato esame.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario degli atti impositivi, dei provvedimenti istruttori (solleciti, bonari), di rimborso e sanzionatori nonché degli atti di accertamento esecutivi tributari o patrimoniali, le spese di notifica ed esecutive nonché gli oneri di riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive secondo quanto stabilito dal comma 803 dell'art.1 della L. n. 160/2019 e dal D.M. 12.09.2012 a cui si fa rinvio.

4. In caso di metodologie automatizzate di generazione dei suddetti atti tributari senza la scelta a priori della modalità di notifica per singolo atto, tenuto anche conto dei tempi e costi di rielaborazione degli stessi, è possibile applicare quale importo univoco di notifica quello fissato dal D.M. 12.09.2012 per gli invii a mezzo raccomandata.

Art. 30

Dilazione e rateizzazione

1. In caso di contribuenti/debitori che si trovino in temporanee e/o obiettive difficoltà ad adempiere al pagamento degli avvisi di accertamento sia di entrate tributarie che di natura patrimoniale, gli stessi possono inoltrare motivata istanza per l'ottenimento della rateizzazione.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile del singolo tributo o al Responsabile della singola entrata, concedere la rateizzazione, alle seguenti condizioni:

- la rateizzazione resta subordinata alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione;
- ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 200,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 400,00;
- la rateizzazione non può comunque eccedere i 24 mesi se il debito è inferiore a €. 6.000,00 e i 48 mesi se il debito è compreso tra €.6.000 e €. 12.000,00 e arrivare ad un massimo di 60 per importi superiori a €. 12.000,00;
- in ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione;

- viene determinato in €. 6.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fidejussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione;
- il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio concesso e il contribuente deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla notifica di sollecito dell'importo ancora dovuto;
- sull'importo delle somme dilazionate, vanno applicati con maturazione giorno per giorno gli interessi di mora al tasso di cui al successivo art. 33, vigente alla data di presentazione dell'istanza e detta misura rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate;
- le scadenze delle rate di pagamento vanno fissate nell'atto di accoglimento dell'istanza con cadenza all'ultimo giorno di ciascun mese indicato;
- ai fini dell'acquiescenza e del riconoscimento, oltre i termini prescritti nell'atto impositivo, della riduzione eventualmente prevista della sanzione irrogata, l'istanza di rateizzazione deve pervenire almeno 10 giorni prima del termine previsto per il pagamento agevolato, al fine di permettere l'amministrazione di valutare l'ammissibilità dell'istanza e la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso.
- il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

3. La richiesta di dilazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le disposizioni normate dalla stessa, se trattasi di atti accertativi affidati alla Agenzia stessa per il recupero coattivo del credito comunale.

Art. 31 Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario/patrimoniale.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo
- b) evidente errore logico
- c) errore sul presupposto del tributo
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

7. La presentazione dell'istanza non interrompe i termini per produrre ricorso e l'atto di autotutela non è impugnabile.

Art. 32

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il Funzionario responsabile è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune deve essere assistito da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 33

Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dalla data del pagamento. In caso di mancata riscossione di un atto esecutivo si applicano dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.

4. Nel caso di affidamento del carico comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto dettato dall'articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.

Art. 34

Procedura di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate di spettanza del Comune può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910.

2. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

3. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

4. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

5. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.

6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 35

Funzionario responsabile della riscossione

1. Il comma 793 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 istituisce e disciplina la figura del responsabile della riscossione.

2. Il responsabile della riscossione esercita le funzioni in relazione al credito da escutere.

3. Si demanda alle disposizioni di cui al suddetto comma e s.m.i. per l'istituzione della figura nel Comune, per i requisiti e la nomina o revoca del responsabile della riscossione, nonché per le sue funzioni.

Art. 36

Discarico per crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo e il responsabile dell'entrata non tributaria comunicano annualmente al servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono divenuti inesigibili (es. quando sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, in caso di irreperibilità assoluta del debitore, ecc.).

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine della gestione e cura delle entrate comunali di cui al presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i..

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 38
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito web istituzionale.

Art. 40
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 41
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le Leggi nazionali e regionali
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i Regolamenti comunali.

Art. 42
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.